

# **COMUNE DI ZAVATTARELLO**

Provincia di Pavia

\_\_\_\_\_

# **CONSIGLIO COMUNALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 29/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, in videoconferenza tramite la piattaforma Jitsi Meet per emergenza Covid-19.

Risultano tutti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Jitsi Meet per emergenza Covid-19, anche il Segretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

#### Risultano:

Cognome e Nome	Presente	
1. Tiglio Simone - Presidente	Sì	
2. Accoliti Massimo - Consigliere	Sì	
3. Pallavezati Iacopo Gianmaria - Consigliere		
4. Bruni Martina - Consigliere	Sì	
5. Cerasari Luigi Fabrizio - Consigliere	Sì	
6. Delbue Graziano - Consigliere	Sì	
7. Mirani Elia - Consigliere	Sì	
8. Torti Emanuele - Consigliere	Sì	
9. Corti Davide - Consigliere	Sì	
10. Bardini Roberto - Consigliere	Sì	
11. Resca Mauro - Consigliere	Sì	
Totale Presenti:	11	
Totale Assenti:	0	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Umberto Fazia Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Tiglio Simone** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zavattarello. Responsabile Procedimento: FAZIA MERCADANTE UMBERTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamati:

a),

le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 dell' 11/7/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e n. 47 del 27/12/2019 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

**Atteso** che le Amministrazioni Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Tenuto conto** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni societarie per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zavattarello. Responsabile Procedimento: FAZIA MERCADANTE UMBERTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.P.;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.P. ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Richiamato** il dato normativo del novellato art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 non si applichi l'art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Precisato** che l'articolo 26, comma 12-quinquies TUSPP prevede che il piano annuale di razionalizzazione è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSPP;

**Preso atto** che la Corte dei Conti ha precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, e ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende "quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)";

**Preso atto** che il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei conti, in data 20 novembre 2019, hanno emanato le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del TUSPP;

**Dato atto** che la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Zavattarello alla data del 30 novembre 2020.

**Atteso** che, alla data odierna, le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Zavattarello risultano essere le seguenti:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zavattarello. Responsabile Procedimento: FAZIA MERCADANTE UMBERTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DENOMINAZIONE	% QUOTA	OGGETTO SOCIALE	STATO
ASM VOGHERA SPA	0,002	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE, IN	DA MANTENERE
		PARTICOLARE NEL SETTORE DELLA	
		TUTELA	
		DELL'AMBIENTE E	
		DI RACCOLTA E	
		SMALTIMENTO DEI	
		RIFIUTI	
GAL OLTREPO	0,773%	ATTUARE IL	DA MANTENERE
PAVESE SRL		PROGRAMMA	
		LEADER DELLA	
		COMUNITA'	
		ECONOMICA EUROPEA,	
		ATTRAVERSO LA	
		REALIZZAZIONE DEL	
		PIANO DI SVILUPPO	
		LOCALE (PSL)	
		DELL'0LTREPO'	
		PAVESE	
		DENOMINATO	
		"S.T.A.R. OLTREPO"	
		SVILUPPO,	
		TERRITORIO,	
		AMBIENTE,	
		RURALITA'''	
		NELL'AMBITO DEL	
		FESR – PROGRAMMA DI SVILUPPO	
		RURALE 2014-2020-	
		MISURA 1.9	
		"SOSTEGNO ALLO	
		SVILUPPO LOCALE	
		LEADER"	

**Dato atto** che tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ("E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014") sono compresi i Gruppi di azione locale, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

**Verificato** che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione nella Società: Gal Oltrepò Srl;

**Verificato** altresì che non sussistono motivazioni per la dismissione della partecipazione nella Società ASM Voghera SpA;

#### Dato atto che:

- il piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie ha ad oggetto esclusivamente le società "attive" per le quali è necessario verificare l'eventuale necessità di razionalizzazione;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Preso atto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dai rispettivi dirigenti responsabili;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

### 1) di approvare:

di

- la proposta che riporta la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune Zavattarello alla data odierna;
  - il piano di razionalizzazione che contiene l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, comprensivo delle decisioni relative al "piano di riassetto per la loro razionalizzazione" (Allegato 1);
- 2) di mantenere la partecipazione nelle società Gal Oltrepò Srl e ASM Voghera SpA;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Zavattarello;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo:
- 5) **di dare atto** che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell'atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Ravvisata la necessità rispettare il termine di legge del 31 dicembre 2020 per approvare il piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie in oggetto per l'anno 2020;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

# COMUNE DI ZAVATTARELLO PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di delibera di C.C. n 30 /2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alla proposta di deliberazione in alto citata

ESPRIME

## - PARERE FAVOREVOLE:

- SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL' ART. 49 D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 267;

ZAVATTARELLO, li 29-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

# PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di delibera di C.C. n 30 /2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL T.U.S.P.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione in alto citata

ESPRIME

## - PARERE FAVOREVOLE:

- SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 49 D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 267;

ZAVATTARELLO, li 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT. SIMONE TIGLIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

# IL PRESIDENTE DOTT. SIMONE TIGLIO

	IL SEGRETARIO COMUNALE UMBERTO FAZIA MERCADANTE
	TO DI ESECUTIVITA' GGE 18.08.2000, N. 267 )
La presente deliberazione:	
E' divenuta esecutiva il	per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00
<ul> <li>art. 134 comma 3, per scadenza del pubblicazione.</li> </ul>	termine di 10 giorni dalla data di inizio della
Letto, confermato e sottoscritto.	
Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente F.to : Tiglio Simone	Firmato digitalmente F.to : Umberto Fazia Mercadante
Copia conforme all'originale firmato digital	mente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Lì,	Il Segretario Comunale
	Umberto Fazia Mercadante